

TRUST O SOCIETÀ SEMPLICE?

DUE STRUMENTI, DUE LOGICHE

Protezione, governance e successione del patrimonio familiare



Il confronto corretto non è tra uno strumento migliore e uno peggiore. È tra due architetture che rispondono a problemi diversi: amministrare insieme un patrimonio oppure separarlo e destinarlo nel tempo.

Il post originario proponeva un confronto diretto tra trust e società semplice nella pianificazione patrimoniale. Questa versione ne conserva l'intuizione, ma supera la logica del "quale conviene di più": il trust realizza una destinazione patrimoniale affidata a un trustee; la società semplice organizza collettivamente un patrimonio che resta nella titolarità della società e nella governance dei soci.

RAFFAELE PIRAS
Dottore Commercialista
Revisore Legale

1. La domanda giusta non è “trust o società semplice?”

Il post del 2024 nasceva da una domanda ricorrente nella pianificazione dei patrimoni familiari: per proteggere, amministrare e trasmettere immobili, partecipazioni e investimenti è preferibile utilizzare un trust oppure una società semplice? La domanda è utile, ma rischia di mettere sullo stesso piano istituti che hanno una struttura giuridica profondamente diversa.

La società semplice è una società: i beni conferiti o acquistati appartengono alla società, i soci partecipano attraverso quote e le decisioni vengono assunte secondo le regole del contratto sociale e del codice civile. Il trust, invece, nasce da un programma di destinazione: il disponente trasferisce beni al trustee, che ne diviene titolare e deve amministrarli nell'interesse dei beneficiari o per lo scopo stabilito dall'atto.

Ne deriva una prima conseguenza. La società semplice è particolarmente adatta quando la famiglia vuole continuare a governare insieme un patrimonio. Il trust è più adatto quando si vuole separare quel patrimonio dalla disponibilità personale del disponente e affidarlo a una regola destinata a operare anche nel tempo e attraverso il succedersi delle generazioni.

La differenza strutturale

PROFILO	SOCIETÀ SEMPLICE	TRUST
Natura	Contratto societario e patrimonio sociale.	Rapporto di destinazione disciplinato dall'atto istitutivo e dalla legge regolatrice.
Titolarità	I beni appartengono alla società; i familiari possiedono quote.	I beni sono intestati al trustee, che li amministra secondo il programma del trust.
Governo	È affidato ai soci e agli amministratori secondo le regole sociali.	È affidato al trustee, con eventuali poteri del guardiano e diritti dei beneficiari.
Logica	Organizzare un patrimonio comune.	Separare e destinare un patrimonio.

NESSUN VINCITORE IN ASTRATTO La scelta dipende dall'obiettivo. Se si vuole conservare la regia familiare diretta, la società semplice può essere naturale; se si vuole rendere il patrimonio autonomo rispetto alle vicende personali e programmarne la destinazione, il trust offre strumenti differenti.

2. La società semplice: semplicità giuridica, flessibilità patrimoniale

La società semplice è il modello societario destinato alle attività non commerciali. L'art. 2249 c.c. stabilisce che le società che hanno per oggetto un'attività diversa da quella commerciale sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice, salvo che i soci abbiano voluto adottare una diversa forma. Proprio l'assenza dell'attività commerciale è il presupposto che ne consente l'utilizzo come veicolo di gestione patrimoniale.

Nel patrimonio familiare può detenere immobili, partecipazioni e investimenti, purché l'attività concretamente esercitata non assuma carattere commerciale. Sul piano fiscale, la società semplice non produce un reddito d'impresa unitario: i redditi conservano la categoria della fonte e vengono imputati ai soci per trasparenza ai sensi dell'art. 5 TUIR.

La sua forza è anche organizzativa. Invece di trasferire direttamente a più eredi singoli immobili o partecipazioni, si possono trasferire quote della società, lasciando unitario il patrimonio sottostante. Il contratto sociale può disciplinare amministrazione, maggioranze, trasferimenti delle quote, ingresso di nuovi soci e utilizzo dei beni, nei limiti consentiti dalla disciplina civilistica.

Dove la società semplice è particolarmente efficace

ESIGENZA	FUNZIONE
Patrimonio immobiliare familiare	Mantiene unitari i beni e consente di disciplinarne amministrazione e utilizzo.
Partecipazioni non operative	Può organizzare la detenzione patrimoniale di partecipazioni, verificandone il regime fiscale.
Successione	Consente di trasferire quote anziché frammentare immediatamente i singoli beni.
Governance familiare	Permette di costruire regole condivise tra i soci senza creare una struttura commerciale.

IL LIMITE È ANCHE LA SUA FORZA La società semplice è efficace proprio perché resta fuori dall'attività commerciale. Se il patrimonio viene gestito attraverso una vera attività imprenditoriale, occorre riesaminare la struttura.

3. Il trust: separare la titolarità dalla destinazione

Il trust opera su un piano diverso. Il disponente trasferisce determinati beni al trustee e definisce, nell'atto istitutivo, il programma secondo il quale quei beni dovranno essere amministrati e destinati. Il trustee non è un semplice intestatario formale: deve esercitare effettivamente i poteri attribuiti e rispettare gli obblighi derivanti dalla legge regolatrice e dall'atto.

La segregazione patrimoniale è una delle caratteristiche più rilevanti del trust. I beni in trust costituiscono un patrimonio distinto rispetto al patrimonio personale del trustee e, in presenza di una struttura effettiva e validamente costituita, rispetto alle vicende personali del disponente e dei beneficiari secondo la disciplina applicabile. Ma la segregazione non equivale a una garanzia assoluta contro ogni creditore e non sana atti compiuti in frode.

Rispetto alla società semplice, il trust consente di programmare in modo più incisivo tempi e condizioni dell'attribuzione ai beneficiari. Può essere utile quando alcuni beneficiari sono minori, fragili, non ancora pronti alla gestione del patrimonio o quando si vuole evitare che la successione determini immediatamente una disponibilità piena e individuale dei beni.

Cosa aggiunge il trust

FUNZIONE	EFFETTO
Segregazione	I beni sono destinati al programma del trust e separati dal patrimonio personale del trustee.
Programmazione temporale	L'attribuzione ai beneficiari può essere differita o articolata secondo condizioni e criteri.
Governance fiduciaria	Il trustee amministra nell'interesse dei beneficiari o dello scopo, con eventuale guardiano.
Continuità	Il programma può sopravvivere al disponente e disciplinare più fasi generazionali.
IL PREZZO DELLA SEGREGAZIONE Il disponente non può pretendere una vera separazione patrimoniale e, contemporaneamente, continuare a gestire i beni come proprietario assoluto. L'effettività del trustee è parte essenziale della struttura.	

4. Protezione patrimoniale: due meccanismi molto diversi

È frequente presentare sia trust sia società semplice come strumenti di “protezione patrimoniale”. L’espressione deve essere utilizzata con cautela. Nessuno dei due istituti rende i beni inattaccabili in senso assoluto; entrambi devono confrontarsi con la responsabilità patrimoniale, con le azioni dei creditori e con le regole che consentono di contestare gli atti pregiudizievoli.

Nella società semplice la protezione deriva soprattutto dall’organizzazione del patrimonio in un soggetto distinto e dalla disciplina delle responsabilità. L’art. 2267 c.c. prevede che per le obbligazioni sociali risponde il patrimonio sociale e, personalmente e solidalmente, i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario opponibile ai terzi, gli altri soci. Non si tratta quindi di una società a responsabilità limitata.

Nel trust la protezione nasce invece dalla segregazione e dalla destinazione. Ma anche qui occorre verificare quando e perché il trust è stato istituito, quali poteri conserva il disponente, quali creditori esistono e se l’operazione possa essere oggetto di azioni revocatorie o di altre contestazioni. La pianificazione patrimoniale è più solida quando precede il rischio, non quando cerca di inseguirlo.

Protezione: confronto realistico

SOCIETÀ SEMPLICE	TRUST
Patrimonio sociale distinto, ma disciplina della responsabilità dei soci da verificare ex art. 2267 c.c.	Patrimonio segregato e destinato, con titolarità fiduciaria del trustee.
I creditori personali del socio si confrontano con la sua partecipazione e con le regole societarie.	I creditori devono confrontarsi con l’effettività della segregazione e con i rimedi previsti dall’ordinamento.
La governance resta in larga parte nella sfera dei soci.	La gestione deve essere effettivamente esercitata dal trustee.
PROTEGGERE NON SIGNIFICA NASCONDERE Una struttura patrimoniale è difendibile quando ha finalità reali, è costituita tempestivamente e viene gestita coerentemente. Nessun veicolo dovrebbe essere progettato come strumento per sottrarre beni a creditori già esistenti.	

5. Fiscalità: non esiste un confronto basato su una sola aliquota

Anche sul piano fiscale il confronto non può essere ridotto alla domanda “quale paga meno?”. La società semplice e il trust seguono logiche differenti. Nella società semplice i redditi conservano la natura della fonte e vengono imputati ai soci per trasparenza. Dal 2020, inoltre, gli utili distribuiti da soggetti IRES alla società semplice sono fiscalmente attribuiti per trasparenza ai soci secondo il regime applicabile a ciascuno di essi.

Il trust è invece incluso dall'art. 73 TUIR tra i soggetti passivi IRES. Può essere opaco, trasparente o misto: nel trust opaco il reddito è tassato in capo al trust secondo le regole applicabili; nel trust trasparente il reddito viene imputato ai beneficiari individuati indipendentemente dalla percezione. Per i trust esteri e per i beneficiari residenti intervengono poi ulteriori regole.

Il confronto deve quindi essere costruito per singolo asset e singolo flusso: immobili, dividendi, plusvalenze, rendimenti finanziari e attribuzioni ai beneficiari possono avere trattamenti differenti. Una struttura fiscalmente efficiente per un portafoglio immobiliare può non esserlo per una holding di partecipazioni, e viceversa.

La logica fiscale

PROFILO	SOCIETÀ SEMPLICE	TRUST
Soggetto fiscale	Redditi determinati dalla società e imputati ai soci per trasparenza.	Soggetto IRES; imputazione diversa secondo natura opaca, trasparente o mista.
Categorie reddituali	I redditi mantengono la categoria della fonte.	Dipende da residenza, commercialità e configurazione del trust.
Dividendi	Regime di trasparenza verso i soci secondo la disciplina vigente.	Da verificare in relazione alla natura del trust e alla sua residenza.
Trasferimenti ai beneficiari	Non esiste la figura del beneficiario: rilevano soci e trasferimenti di quote o beni.	Rilevano le regole fiscali specifiche dei trust e dei vincoli di destinazione.

LA FISCALITÀ È UNA CONSEGUENZA Prima si sceglie l'architettura coerente con proprietà, controllo e successione; poi si misura il costo fiscale. Invertire l'ordine espone al rischio di costruire una struttura fiscalmente fragile e organizzativamente inutile.

6. Successione: quote sociali o programma fiduciario?

È nel passaggio generazionale che la distanza tra i due strumenti diventa più evidente. Con la società semplice, la continuità patrimoniale viene perseguita mantenendo unitari gli asset e trasferendo nel tempo le quote sociali. Gli eredi diventano soci e partecipano, secondo le regole del contratto sociale, alla governance del patrimonio.

Con il trust, invece, la successione può essere programmata senza attribuire immediatamente ai beneficiari la titolarità dei singoli beni. Il disponente può stabilire tempi, condizioni, criteri di distribuzione e regole di amministrazione, affidandone l'esecuzione al trustee. Ciò può essere particolarmente utile quando le generazioni future non sono ancora individuabili compiutamente o quando si vuole evitare una divisione immediata.

La riforma dell'imposta sulle successioni e donazioni ha reso il quadro più organico. L'art. 4-bis del D.Lgs. 346/1990 disciplina espressamente trust e altri vincoli di destinazione e collega, in via ordinaria, l'imposta al trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari che determina un arricchimento gratuito, ferma la possibilità di optare nei casi previsti per la tassazione anticipata.

Due modi di costruire continuità

SOCIETÀ SEMPLICE	TRUST
Gli eredi ricevono quote di un patrimonio che resta unitario.	I beneficiari ricevono diritti e attribuzioni secondo il programma del trust.
La governance passa progressivamente ai soci della generazione successiva.	La governance patrimoniale resta affidata al trustee per il periodo previsto.
È particolarmente adatta quando si vuole mantenere una gestione familiare condivisa.	È particolarmente adatto quando si vuole differire o condizionare la piena disponibilità dei beni.
SUCCESSIONE ≠ DIVISIONE Entrambi gli strumenti possono evitare la frammentazione immediata dei beni. La società semplice lo fa mantenendo il patrimonio dentro una società; il trust lo fa mantenendolo dentro un programma di destinazione.	

7. Quando possono essere complementari

Trust e società semplice non devono necessariamente essere considerati alternativi. In patrimoni complessi possono occupare livelli diversi della stessa architettura. Una società semplice può detenere immobili o partecipazioni patrimoniali e il trust può, in determinati progetti, detenere le quote della società semplice, consentendo di combinare l'unitarietà gestionale del patrimonio con una programmazione successoria più lunga.

La stessa logica può essere estesa alla holding familiare. Il gruppo operativo può essere governato da una holding; il patrimonio non commerciale può essere collocato in una società semplice; il trust può essere utilizzato a monte per disciplinare nel tempo la titolarità delle partecipazioni o per proteggere specifici beneficiari. La complessità è giustificata solo quando ciascun livello risolve un problema distinto.

Occorre tuttavia considerare i costi. Ogni veicolo aggiunge amministrazione, fiscalità, adempimenti, professionisti e possibili aree di conflitto. La pianificazione migliore non è quella con il maggior numero di strumenti, ma quella che raggiunge gli obiettivi con il minor numero di livelli compatibile con la loro complessità.

Una possibile architettura familiare

LIVELLO	FUNZIONE
Trust	Programma la titolarità nel tempo e tutela beneficiari o rami familiari.
Holding	Governa le partecipazioni nelle imprese operative.
Società semplice	Organizza immobili e patrimonio non commerciale.
Società operative	Svolgono l'attività d'impresa e restano separate dal patrimonio familiare di godimento.

COMPLEMENTARITÀ, NON STRATIFICAZIONE Trust, holding e società semplice possono convivere. Ma ogni livello deve avere una funzione autonoma e documentabile: altrimenti la struttura produce soltanto costi e opacità.

8. La matrice di scelta: partire dagli obiettivi

La scelta tra trust e società semplice dovrebbe essere il risultato di una due diligence familiare e patrimoniale. Non basta conoscere il valore degli asset: occorre comprendere chi li utilizza, chi li deve amministrare, quali redditi producono, quali rischi esistono, come sono composti i rami familiari e quale grado di autonomia si vuole lasciare alle generazioni successive.

1	OBIETTIVO	Conservazione, gestione condivisa, protezione, successione o tutela di beneficiari: definire la priorità.
2	ASSET	Distinguere immobili di godimento, immobili a reddito, partecipazioni, liquidità e investimenti.
3	CONTROLLO	Decidere se la famiglia deve conservare una gestione diretta o affidarla a un trustee.
4	TEMPO	Stabilire se il patrimonio deve restare unitario per una generazione o seguire un programma più lungo.
5	RESPONSABILITÀ	Analizzare creditori, garanzie, rischi e disciplina della responsabilità prima di trasferire beni.
6	FISCALITÀ	Simulare redditi, dividendi, plusvalenze e trasferimenti senza ridurre il confronto a una sola aliquota.
7	SUCCESSIONE	Coordinare quote, beneficiari, legittimari, testamento, donazioni e altri strumenti familiari.
8	COSTI	Valutare amministrazione, trustee, consulenza, contabilità e adempimenti nel lungo periodo.
9	COERENZA	Scegliere il veicolo più semplice capace di realizzare davvero gli obiettivi.

Conclusione

Trust e società semplice rispondono alla stessa esigenza generale - dare ordine e continuità a un patrimonio - ma lo fanno attraverso logiche opposte. La società semplice organizza la proprietà comune e mantiene la famiglia dentro la governance; il trust separa la titolarità dalla destinazione e affida a un soggetto terzo l'esecuzione di un programma.

La vera scelta non è quindi tra lo strumento più sofisticato e quello più semplice. È tra il grado di controllo che la famiglia vuole conservare e il grado di autonomia che vuole attribuire al patrimonio. Quando questa domanda viene risolta con chiarezza, anche fiscalità, governance e successione possono essere costruite in modo coerente.

*“La società semplice organizza un patrimonio che la famiglia continua a governare.
Il trust governa un patrimonio perché la famiglia ha scelto di affidarlo a una regola.”*

Riferimenti essenziali

Codice civile, artt. 2249, 2251 ss. e 2267; D.P.R. 917/1986, artt. 5 e 73; art. 32-quater D.L. 124/2019 in materia di utili percepiti tramite società semplici; Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva in Italia con L. 364/1989; Agenzia delle Entrate, circolare 20 ottobre 2022, n. 34/E; D.Lgs. 346/1990, art. 4-bis, come introdotto dal D.Lgs. 139/2024. Il contenuto prende avvio dal post LinkedIn di Raffaele Piras “Trust o società semplice? Alcune riflessioni” e ne sviluppa i profili patrimoniali, fiscali e successori.

Documento divulgativo. La scelta tra trust e società semplice richiede una verifica specifica della composizione del patrimonio, della famiglia, della legge regolatrice, della fiscalità e delle passività esistenti.